

## Gruppi elettrogeni o motori di emergenza

### CICLI TECNOLOGICI

#### Ambito di applicazione

Rientrano nel campo di applicazione della presente autorizzazione di carattere generale i **gruppi** elettrogeni o motori di emergenza **utilizzati per non più di 150 ore/anno**, con potenza termica nominale complessiva superiore alle soglie di cui alla Parte I dell'Allegato IV al d.lgs 152/06 e smi. :

Definizioni ai fini dell'applicazione del presente provvedimento

- *potenza termica nominale del gruppo*: prodotto del potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile utilizzato e della portata oraria massima di combustibile bruciato al singolo gruppo elettrogeno, così come dichiarata dal costruttore, espressa in watt termici o suoi multipli;
- *potenza termica nominale complessiva dei gruppi elettrogeni o motori di emergenza*: somma delle potenzialità termiche nominali dei gruppi e dei motori collocati all'interno dello stesso stabilimento o sito;

Rientrano nelle attività scarsamente rilevanti ai sensi dell'art.272 comma 1 del d.lgs 152/06 e smi le attività di cui alle lettere bb), ee), ff), gg), hh) della Parte I dell'Allegato IV.

I gestori di tali impianti devono pertanto comunicare al Comune in cui ha sede l'insediamento, e per conoscenza alla Provincia territorialmente competente, di rientrare nella tipologia sopraindicata, secondo quanto previsto dall'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso.

#### Materie prime

1. Combustibili: è ammesso l'utilizzo dei seguenti combustibili:
  - a. Gasolio, benzina, biodiesel, olio combustibile, metano, GPL

Le caratteristiche merceologiche e le modalità di impiego dei suddetti combustibili devono essere conformi alle prescrizioni del Titolo III della parte Quinta del d.lgs 152/06 e smi;

#### Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Non sono previsti limiti alle emissioni.

Il Gestore dovrà monitorare il funzionamento dei gruppi tenendo a disposizione presso l'impianto la registrazione delle accensioni. In caso di funzionamento superiore alle 150 ore, dovrà inviare relazione contenente le motivazioni del superamento del periodo di attivazione previsto all'Autorità Competente.

I gruppi elettrogeni/motori di emergenza di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW devono essere dotati di apposito contaore.

Gli impianti esistenti dovranno adeguarsi alle prescrizioni sopra riportate entro il 1° settembre 2013.

**Gruppi elettrogeni o motori di emergenza****RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA**

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**Macchinari, fasi lavorative**

**Macchinari:** indicare tutti i gruppi elettrogeni/motori di emergenza costituenti l'impianto riportandone la sigla identificativa (esempio M1, M2, ecc.)

**Potenza:** per ogni gruppo elettrogeno/motore di emergenza indicare la potenza termica nominale (calcolata come da definizione) espressa in kW;

**Combustibile:** specificare la tipologia di combustibile utilizzato, tra quelli ammessi

**Funzionamento annuo previsto:** numero di ore per cui è previsto il funzionamento annuo comprensive degli interventi di manutenzione/prova degli impianti o dell'effettivo funzionamento in assetto di emergenza

Sia nella Relazione Tecnica Semplificata sia nella planimetria, per ogni macchinario dovranno essere indicate le sigle riportate nelle colonne "Macchinari connessi"

Generatore (macchinario)	Potenza [kW]	Combustibile	funzionamento annuo previsto
E10 [G2-1A]	5.671,00	GASOLIO	15h
E11 [G2-3B]	5.671,00	GASOLIO	15h
E12 [G2-5C]	5.671,00	GASOLIO	15h

**PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

L' esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

**Criteri di manutenzione**

1. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall' esercente, secondo le indicazioni del costruttore ed opportunamente registrate.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

**Messa in esercizio e a regime**

2. L' esercente, almeno 15 giorni prima del collaudo degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
3. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all' autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l' esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 2.